



incasso e di invio estratto conto, al tasso annuo nominale di 13,80%, comunque entro il limite del 17,52% indicato nel contratto originario.

Con nota del 28 ottobre 2009, il legale della ricorrente presentava formale reclamo all'intermediario in merito alla situazione di cui sopra e in particolare, lamentava l'elevato interesse applicato al contratto di finanziamento aggiuntivo (pari al 13,80%), l'aggiunta di spese accessorie e assicurative "sproporzionate" e la negata copertura assicurativa

Alla luce della cifra già pagata dalla ricorrente pari a euro 5.021,76, il legale chiedeva pertanto, l'estinzione del finanziamento revolving in corso "considerando sufficiente ed esaustivo quanto fino ad oggi già pagato, con rinuncia ad ogni pretesa da entrambe le parti".

Non avendo ricevuto risposta soddisfacente, con il sopra citato ricorso, la ricorrente tramite legale, premesso quanto sopra chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare l'estinzione del finanziamento di tipo revolving, con rinuncia ad ogni pretesa da entrambe le parti.

L'intermediario resistente presentava le proprie controdeduzioni in data 8 aprile 2010.

In via preliminare, rilevava un "vizio procedurale" nel ricorso, atteso che lo stesso riguardava un contratto di finanziamento sottoscritto inizialmente nel 2004 ed integrato nel 2005 e chiedeva, pertanto, all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare " il non luogo a provvedere sul ricorso presentato".

Per quanto concerneva il tasso di interesse applicato, l'intermediario precisava che il contratto originario, sottoscritto nel 2004, regolava anche la successiva erogazione del 2005, secondo lo schema classico del credito revolving dove veniva indicato che "era facoltà del cliente ottenere nuovi importi al tasso massimo del TAN 17,25% – TAEG 19,28%". L'erogazione dei successivi € 4.000,00 al TAN del 13,80% risultava, quindi, "ampiamente entro i massimi consenti dal contratto" e anche le spese di incasso rata e quelle relative alla copertura assicurativa, risultavano espressamente previste nel contratto sottoscritto e nel relativo documento di sintesi.

Circa, infine, la mancata liquidazione dell'indennizzo, sempre l'intermediario rilevava che la decisione era stata assunta unilateralmente dalla società assicurativa e della quale, pertanto, "non poteva farsi evidentemente carico", facendo, altresì, presente che la cliente aveva comunque la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, mediante semplice comunicazione.

Tutto ciò premesso, l'intermediario chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare il non luogo a provvedere e, in subordine, di respingere le richieste avanzate dalla ricorrente.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 10 giugno 2010.

DIRITTO

Da quanto esposto in narrativa risulta che la controversia attiene ad un contratto di prestito personale stipulato nel 2004 e integrato nel 2005, con riferimento al quale la ricorrente lamenta l'applicazione di tassi e spese accessorie non concordate.

Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del giugno 2009 prevedono all'art. 4 che " non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007".

Concernendo la richiesta sul contenuto di un contratto stipulato e integrato in periodo anteriore al 1° gennaio 2007 la domanda della ricorrente non può essere presa in considerazione in questa sede.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio dichiara non ricevibile il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO